

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Gli incentivi all'imprenditoria giovanile in agricoltura***

di **Luigi Scappini**

In un  
ci siamo interessati degli strumenti introdotti dal Legislatore con il  
per quanto riguarda l'incremento occupazionale nel settore agricolo (dato che, stando alle  
notizie di questi giorni è già di per sé di segno positivo e quindi in controtendenza rispetto  
all'andamento generale).

Ma, come anticipato, il decreto contiene anche  
**interventi** tesi a  
**incentivare** l'  
**imprenditoria** stessa, con un occhio di riguardo ai  
**giovani**, sia quali soggetti portatori di nuove iniziative imprenditoriali, che veicolo per il  
ricambio generazionale.

Il nuovo  
**comma 1-quinquies** dell'  
**articolo 16** Tuir, concede ai coltivatori diretti e agli lap iscritti nella previdenza agricola di  
**età inferiore** ai  
**35 anni**, una  
**detrazione**, nella misura del  
**19%**, delle  
**spese** sostenute per i  
**canoni** di  
**affitto** dei terreni agricoli, nel  
**limite** di  
**euro 80** per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.

In sede di conversione del decreto, con il preciso fine antielusivo, è stata introdotta la  
precisazione che i terreni non devono essere di  
**proprietà** dei  
**genitori** e che il contratto di locazione deve avere la forma scritta.

L'agevolazione, per espressa previsione normativa  
**soggiace** alla regola  
**de minimis**, come di recente riscritta a mezzo del regolamento Ue 1408/2013.

La detrazione in oggetto si rende applicabile

**a decorrere** dal periodo d'imposta  
**2014**, tuttavia,  
**ai fini** del calcolo dell'  
**acconto** dovuto per detto periodo di imposta,  
**non**  
**se ne deve tenere conto.**

Altra agevolazione, introdotta in sede di conversione, è quella avente l'obiettivo prioritario di  
**incentivare il**  
**ricambio**  
**generazionale** del settore e  
**migliorare l'**  
**accesso al**  
**credito**, sempre avendo un occhio di riguardo ai giovani,  
*ratio*, tra l'altro, del D.Lgs. 185/2000, decreto il cui capo III del titolo I viene integralmente  
sostituito a mezzo dell'articolo 7-  
*bis* del Decreto Crescita.

L'agevolazione consiste nella  
**concessione di**  
**mutui**  
**agevolati**, a un  
**tasso** pari a  
**zero**, della durata massima di  
**10 anni** comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75%  
della spesa ammissibile.

È previsto che nell'ipotesi di mutui contratti in merito a iniziative circoscritte al settore della  
produzione agricola la durata del mutuo agevolato, sempre comprensiva del periodo di  
preammortamento, è incrementata a 15 anni.

Il Legislatore, oltre a prevedere che l'agevolazione sia autorizzata dalla Commissione europea  
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
individua il  
**limite**  
**massimo** di aiuto erogabile in quelli previsti in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e  
per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Rimandando ad  
[altro intervento](#), si ricorda come, ai sensi del Regolamento 1408/2013 la misura massima è  
individuata in  
**euro 15.000** nell'arco di  
**3 esercizi finanziari.**

Gli investimenti oggetto di richiesta di agevolazione non devono essere superiori a euro  
1.500.000.

Venendo ai  
**soggetti** che possono fruire di tale erogazione agevolata dei mutui, essi, ai sensi dell'articolo 10  
–bis consistono nelle  
**imprese**, in  
**qualunque**  
**forma** costituite, che:

- **subentrino** nella conduzione di un'intera **azienda** agricola, **che esercita** in via esclusiva l'**attività agricola** ai sensi dell'articolo 2135 codice civile da **almeno un biennio**, prendendo quale *dies a quo* per il calcolo, la data di presentazione della domanda di agevolazione;
- **presentino progetti** per lo **sviluppo** o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Le  
**imprese** devono nello specifico rispettare i seguenti requisiti:

1. devono essere state **costituite** da **non più di sei mesi** alla data di presentazione della **domanda** di agevolazione;
2. devono **esercitare** in via esclusiva l'**attività agricola** ai sensi dell'articolo 2135 codice civile;
3. devono essere **amministrate** e condotte da un **giovane imprenditore agricolo** di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Nel caso il soggetto istante sia una società, la maggioranza dei soci e delle quote di partecipazione, deve essere rappresentata da giovani imprenditori sempre di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Limitatamente ai progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, sono ammessi all'agevolazione anche i soggetti attivi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, fermo restando i requisiti di cui ai punti 2 e 3 sopraesposti.

Con un  
**decreto** di  
**futura**

**emanazione**, saranno individuati  
**criteri** e  
**modalità** di fruizione.